

N. 3057-B

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

(V. Stampato n. **3057**)

approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 18 aprile 2012

(V. Stampato Camera n. 5148)

approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 2012

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 ottobre 2012

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Testo approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)

- 1. L'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:
- «Art. 13. I. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.
- 2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.